



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DEL
TRATTATO SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), fatto a New York il 7 luglio 2017, che la Repubblica di San Marino ha firmato a New York il 20 settembre 2017.

Il Trattato, aperto alla firma dal 20 settembre 2017, è stato, ad oggi, firmato da 59 Stati e ratificato da 10 Stati.

Il Trattato ha un obiettivo ambizioso: "Ogni Stato parte si impegna a non sviluppare, testare, produrre, fabbricare, acquisire, possedere o immagazzinare armi nucleari o altri ordigni atomici esplosivi in nessuna circostanza", o a "usare o minacciare l'uso di armi nucleari o altri ordigni atomici esplosivi."

Il Trattato si compone di 20 articoli, incluse le clausole finali. Esso decreta una chiara e categorica proibizione sulle armi nucleari, dichiarandole illegali e crea un framework per la loro eliminazione.

Nel preambolo viene sottolineato l'impatto devastante e le conseguenze catastrofiche di una eventuale detonazione nucleare sull'umanità, sulla salute, sull'ambiente e sulle future generazioni, nonché le inaccettabili sofferenze arrecate alle vittime delle esplosioni e dei test nucleari. Viene inoltre rilevata l'importanza e la promozione dell'educazione alla pace e al disarmo.

L'articolo 1 contiene i divieti contro lo sviluppo, la sperimentazione, la produzione, la stoccaggio, la stazionamento, il trasferimento, l'uso e la minaccia dell'uso delle armi nucleari, nonché l'assistenza e l'incoraggiamento alle attività vietate. Infine, è vietato qualsiasi "controllo su armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari" diretti o indiretti.

L'articolo 2 impone a ciascuna parte di dichiarare se abbia armi nucleari proprie o dispiegate nel suo territorio, compresa l'eliminazione o la conversione di strutture correlate.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 3 impone agli Stati parte che non dispongono di armi nucleari di mantenere gli obblighi di salvaguardia previsti dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e, per quelli che ancora non l'hanno fatto, di concludere un Accordo di Salvaguardia Globale (INFCIRC/153) con l'AIEA (San Marino ha concluso questo accordo con Scambio di Note del 7 settembre 1988 e del 3 marzo 1995).

L'articolo 4 definisce le procedure generali per i negoziati con uno Stato che è o è stato in possesso di armi nucleari e che intende partecipare al Trattato. Se questo stato ha eliminato le armi nucleari prima di diventare parte del Trattato, l'autorità internazionale competente ne verificherà l'effettiva eliminazione. Oltre a ciò, lo Stato dovrà concludere un accordo di salvaguardia con l'AIEA per fornire garanzie credibili della non deviazione di materiale nucleare e dell'assenza di materiale o attività nucleare non dichiarata. Se tale Stato non ha ancora distrutto il suo arsenale, dovrà negoziare con l'autorità internazionale competente un piano per l'effettiva e irreversibile eliminazione del suo programma di armi nucleari, che poi sottoporrà alla riunione degli Stati firmatari o alla Conferenza di revisione.

L'articolo 5 chiede agli Stati parte di attuare a livello interno tutte le misure necessarie per il rispetto del Trattato. L'articolo 6 impegna gli Stati parte in riferimento alla bonifica ambientale e all'assistenza alle vittime dell'uso e della sperimentazione delle armi nucleari.

Secondo l'articolo 7, gli Stati dovrebbero aiutarsi a vicenda per facilitare l'implementazione del Trattato. Mentre l'articolo 8 stabilisce le modalità e le date di convocazione delle riunioni degli Stati parte.

L'articolo 9 stabilisce che i costi delle riunioni, quelli sostenuti dal Segretario Generale e quelli dovuti alle proposte di modifica del Trattato sono condivisi dagli Stati parte secondo la scala di valutazione dell'ONU. I costi invece relativi all'attuazione delle misure di verifica di cui all'art. 4 saranno a carico degli Stati parte cui si applicano.

Gli articoli dal 10 al 12 riguardano la possibilità di effettuare modifiche al Trattato, le modalità per la risoluzione delle controversie e l'impegno di ogni Stato parte a incoraggiare gli altri Stati ad aderire al Trattato, perseguendo così l'obiettivo dell'adesione universale al Trattato da parte di tutti gli Stati.

Le disposizioni finali del Trattato, dall'articolo 13 all'articolo 20, riguardano la data di apertura del Trattato per la firma e la possibilità della ratifica, l'entrata in vigore, che avverrà 90 giorni dopo la ratifica del 50° Stato, l'impossibilità di formulare riserve, la



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

durata e il recesso dal Trattato, la relazione con altri strumenti internazionali ed il depositario del Trattato, che è il Segretario delle Nazioni Unite.

La legislazione sammarinese, ad un esame approfondito da parte della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, risulta non essere attualmente conforme agli obblighi che il Trattato sul divieto delle armi nucleari in oggetto impone agli Stati parte. A seguito della ratifica e successiva entrata in vigore del Trattato medesimo, occorrerebbe predisporre un disegno legislativo atto a recepire soprattutto definizioni e obblighi; alcuni provvedimenti di carattere amministrativo andrebbero poi assunti a fronte degli impegni di mantenimento dell'Agenzia per l'Energia Atomica e per la partecipazione alla Conferenza degli Stati Parte.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore, quindi, di richieder Loro la presa d'atto del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), fatto a New York il 7 luglio 2017, del quale il Congresso di Stato ha autorizzato la firma la firma con riserva di successiva ratifica consiliare, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 3 dell'11 settembre 2017.